

L'Aquila, 12 Agosto 2021

Circolare N.80
Prot. N. 285

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

**OGGETTO: OPERE PUBBLICHE - PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO
"SEMPLIFICAZIONI BIS": DEFINITE LE REGOLE DEL PNRR**

Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.181 del 30 luglio 2021, Suppl. Ordinario n. 26, è stata pubblicata la **legge 29 luglio 2021, n. 108**, di conversione del **decreto 31 maggio 2021, n. 77**, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure*". La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ossia dal 31 Luglio 2021.

In allegato, l'analisi "*flash*" del provvedimento predisposto dal nostro sistema nazionale.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.
Distinti saluti

Il Direttore
Lucio Cococchetta



Allegato: Analisi Ance Nazionale

ES



Direzione Opere Pubbliche

Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Prime Misure di Rafforzamento delle Strutture Amministrative e di Snellimento delle Procedure”*.

ANALISI "FLASH"

2 AGOSTO 2021

In premessa, si evidenzia che la legge 29 luglio 2021, n. 108, nel convertire il decreto n. 77/2021, ne ha confermato la struttura, sebbene il numero degli articoli sia notevolmente aumentato.

Il decreto-legge, infatti, era in origine costituito da 67 articoli – oltre i 4 allegati; dopo le modifiche introdotte nell'iter parlamentare di conversione, gli articoli sono divenuti 122– sempre oltre i 4 allegati.

Il provvedimento risulta comunque suddiviso in due parti: la prima (articoli da 1 a 16) dedicata alla *governance* degli interventi del PNRR e volta a regolare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo di tali interventi (Titolo I), nonché recante la definizione dei poteri sostitutivi, in caso di mancato rispetto da parte degli enti locali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, delle procedure per il superamento del dissenso e di quelle relative alla gestione finanziaria delle risorse (Titolo II).

Nella seconda parte, invece, vi sono le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, articolate nei seguenti titoli:

- Titolo I – *Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico* (artt. 17- 37quater);
- Titolo II – *Transizione digitale*; (artt. 38 – 43)
- Titolo III – *Procedura speciale per alcuni progetti PNRR* (artt. 44 – 46);
- Titolo IV – *Contratti pubblici* (artt. 47 – 56quater);
- Titolo V–*Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno* (artt. 57 – 60bis);
- Titolo VI – *Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241* (artt. 61 -63bis);
- Titolo VII - *Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa* (artt. 64 – 67).

Ciò premesso e venendo all'analisi del provvedimento in commento, si evidenzia che le principali misure, per quanto di interesse, sono contenute nel **titolo IV**, dedicato ai **contratti pubblici**.

Di seguito, una prima analisi delle più importanti novità che attengono al settore delle opere pubbliche.

Art. 6: Monitoraggio e rendicontazione

Nell'ambito della disciplina della *governance* per l'attuazione degli interventi del PNRR, per quanto di interesse, si segnala la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – dell'ufficio "*Servizio centrale per il PNRR*", con compiti, *inter alia*, di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

Tale ufficio sarà altresì responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del *Next Generation EU-Italia* e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

Tale disposizioni non ha subito alcuna modifica in fase di conversione del decreto.

Art. 6 bis: Piano nazionale dei dragaggi sostenibili

Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, in fase di conversione del decreto, è stata previsto il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale.

Tale piano dovrà essere approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura.

Art. 7: Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

Nell'ambito del sistema dei controlli, si evidenzia l'istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un ufficio avente funzioni di audit degli interventi del PNRR, che opererà in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione degli stessi interventi.

Nello svolgimento delle funzioni di controllo, tale ufficio si avvale dell'ausilio delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché' ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, si segnala infine la possibilità per le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In fase di conversione, è stato precisato che restano ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 8-bis: Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo

Per garantire, tra le altre cose, una più efficace attuazione del programma di Governo, è stato previsto, in fase di conversione del decreto, il rafforzamento della Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo - istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione - con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati.

Art. 14-bis: Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016

Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, in fase di conversione del decreto in esame, è stato previsto che per gli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR relativi a tali territori, la cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Centro Italia del 2016 è integrata dal capo del Dipartimento « Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 – sempre istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009

Art. 44: Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

Ai fini della realizzazione di alcuni interventi del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto (elencati nell'allegato IV, su cui vedi più avanti), viene definita una procedura speciale volta a velocizzare la fase "a monte" della gara.

In particolare, è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.

Un Comitato speciale all'interno del menzionato Consiglio viene incaricato di indicare le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

Questo pacchetto di misure riguarderà taluni progetti, quali:

- ✓ l'alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria;
- ✓ l'alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina;
- ✓ la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- ✓ il potenziamento della linea Orte-Falconara;
- ✓ la realizzazione linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- ✓ il potenziamento della linea Verona-Brennero;
- ✓ la realizzazione della diga foranea di Genova;
- ✓ la realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro;
- ✓ la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio;
- ✓ il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.

Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, inoltre, in fase di conversione del decreto, è stata previsto l'obbligatorietà del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla

componente « opere civili », sia pari o superiore a 100 milioni di euro; per importi pari o inferiori a detta soglia, si prescinde dall'acquisizione del parere *de quo*.

Sempre in fase di conversione del decreto, è stato introdotto il comma 8 bis, che interviene sull'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), consentendo l'affidamento di attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria di ulteriori tratte autostradali nella regione Veneto ed in regioni limitrofe nei confronti della società concessionaria di cui al comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto.

Ciò, nei limiti e secondo le modalità dell'articolo 178, comma 8 ter, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal MIMS a società "in house" di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite.

A tal fine, il controllo analogo, richiesto dall'articolo 5 del d.lgs. 50/2016, quale presupposto per l'affidamento "in house", può essere esercitato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo.

È stato infine prorogata al 31 dicembre 2021 (dal 30 giugno 2021), la possibilità – prevista dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd decreto "Rilancio"), convertito nella legge 77/2020 - di affidare le concessioni autostradali relative a una o più regioni, anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (D.lgs. sulle società a partecipazione pubblica).

Anche in tale caso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

Art. 45: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Al fine di dare attuazione alle procedure di cui all'articolo 44 sopra menzionato, viene istituito, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato speciale presso il Consiglio Superiore

dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di competenza dello stesso Consiglio, relativamente alle opere di particolare complessità o di rilevante impatto.

Detto organo sarà composto da dirigenti delle Amministrazioni, rappresentanti della Conferenza unificata Stato e Autonomie locali e degli ordini professionali, docenti universitari e magistrati amministrativi e contabili, nonché un avvocato dello Stato.

Potranno essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza però diritto di voto.

Infine, si evidenzia che, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria di detto Comitato, viene altresì istituita, sempre presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026.

Art. 46: Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

Viene prevista la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, in relazione agli interventi di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all'articolo 44 sopra menzionato, nonché per quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano (PNC), un decreto volto a definire soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico, inferiori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e contenute nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

Al riguardo, si ricorda che il citato decreto n. 76 reca il regolamento delle modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, e che il relativo allegato detta, con riferimento alle diverse tipologie di opere (ad esempio, autostrade e strade, tronchi ferroviari, aeroporti e porti), le soglie dimensionali oltre le quali è obbligatorio espletare la procedura di dibattito pubblico.

Con riferimento specifico, poi, alle opere del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all'articolo 44, vengono introdotte misure di snellimento e di velocizzazione della procedura di dibattito pubblico, tra cui, l'applicazione di termini

ridotti alla metà e la durata massima della procedura, fissata a 45 giorni (termine, questo, elevato, dagli originari 30 giorni, in fase di conversione).

In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento previsti, la Commissione per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi.

Gli esiti del dibattito e le osservazioni raccolte saranno poi valutati nella Conferenza dei servizi indetta sul progetto di fattibilità tecnico-economica, ai sensi della procedura speciale prevista per tale tipologia di interventi, in precedenza descritta.

Art. 47: Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

Al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere **e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili** – testo modificato in fase di conversione - si prevede l'applicazione agli interventi del PNRR e del PNC delle seguenti disposizioni:

- a) gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 – ossia, le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti - producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) gli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, da trasmettere contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- c) gli operatori di cui alla lettera b), secondo quanto previsto in fase di conversione del decreto, sono altresì tenuti a consegnare alla stazione appaltante la **certificazione che attesti la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili** (di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68) ed

un relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; relazione, questa, che dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- d) le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
- e) è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:
 - 1. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
 - 2. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
 - 3. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
 - 4. abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere;
 - 5. **abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68** – previsione introdotta in fase di conversione;
 - 6. abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una

dichiarazione volontaria di carattere non finanziario. Dichiarazione, questa, che, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 254/2016, copre, nell'ambito della comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto della stessa prodotta, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa.

- a) i contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui alle lettere b), c) e d), commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell'obbligo di cui alla lettera b) determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e PNC;
- b) le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui alla lettera d), o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il MIMS e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e **con il Ministro per le disabilità**, da adottarsi entro sessanta giorni, **sono** – e non “possono essere” come previsto in precedenza dal decreto - **definite** le modalità e i criteri applicativi delle misure ivi previste, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

ART. 47-ter: Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari

In fase di conversione, è stata disposta la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, dell'entrata in vigore dell'obbligo di affidare con procedura ad evidenza pubblica (cd “esternalizzazione”) una quota pari all'ottanta per cento dei

contratti di lavori, servizi e forniture - relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro - a carico dei concessionari “senza gara” diversi da quelli autostradali, di cui all’articolo 177, secondo comma, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

La restante parte, ossia il 20 per cento, potrà essere realizzata da società “in house” per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

ART. 47-quater: Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

In fase di conversione, è stato previsto, nell’ambito degli interventi connessi al PNRR, la facoltà per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi, avvisi o inviti di gara, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

Ciò, ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato.

Tale previsione dovrà trovare applicazione compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

ART. 48: Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal **PNRR**, dal **PNC** e dai **programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea**, viene prevista anzitutto l’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo dedicato ai lavori pubblici (articoli 47 – 56).

Tra queste, ad esempio, le norme del decreto c.d. “Semplificazione” (n. 76/2020), del decreto “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019), come modificate dal decreto in commento, nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all’articolo 49, di cui si dirà in seguito.

In aggiunta, sempre ai fini dell'affidamento, viene disposta l'applicazione delle seguenti previsioni:

- a) possibilità di innalzare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30% (decreto c.d. "Rilancio", n. 34/2020);
- b) nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, con propria determinazione adeguatamente motivata, fermo restando l'attività di verifica che rimane in capo ai soggetti di cui all'articolo 26, comma 6, del Codice;
- c) possibilità di ricorrere alla **procedura negoziata con invito a 5 operatori** quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
- d) in caso di impugnazione delle procedure di affidamento, relative agli interventi per cui è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (su cui vedi dopo, *sub* punto g), applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche, le quali, in sintesi, rendono più difficile l'accoglimento della domanda cautelare e limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente;
- e) possibilità di ricorso all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. **appalto integrato complesso**). In tale caso:
 - ✓ sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la Conferenza di servizi;
 - ✓ l'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;
 - ✓ in entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;
 - ✓ in ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del "definitivo" partecipa anche l'affidatario, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto;
 - ✓ entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per

l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

- f) le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM);
- g) il parere del CSLPP, in deroga a quanto previsto dall'art. 215 del Codice, viene reso solo su sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (in tali casi, il parere reso non riguarda anche la valutazione di congruità del costo); sotto tale importo, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dal parere.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, le disposizioni "speciali" per gli interventi *de quibus* (descritte nell'elenco di cui in precedenza) dovrebbero, quindi, operare in combinato disposto con le norme del DL "Semplificazione" (n. 76/2020) e del DI "Sblocca-cantieri" (32/2019).

Al riguardo, però, si segnalano alcune sovrapposizioni tra le diverse normative richiamate, laddove si tratti di un intervento finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Ciò accade, ad esempio, in tema di:

1. utilizzo della **procedura negoziata** sia sopra che sotto la soglia comunitaria; per le opere di cui all'articolo 48, in commento, infatti, è prevista una nuova ipotesi di procedura negoziata con invito a 5 operatori (vedi *infra*), diversa dalla disciplina dal DL "Semplificazione" (n. 76/2020);
2. persistenza o meno dei **poteri derogatori** di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 76/2020, in capo alle stazioni appaltanti anche per le opere di cui all'articolo 48, almeno per le gare la cui determina a contrarre venga adottata entro il 31 dicembre prossimo.

Tale articolo non ha subito modifiche significative in fase di conversione del decreto.

ART. 49: Modifiche alla disciplina del subappalto

Quanto alla disciplina del **subappalto**, l'articolo in commento interviene sia sul regime transitorio previsto dal DL. "Sblocca-cantieri" – che fissava, fino al 30 giugno prossimo, il limite per il ricorso a detto istituto al 40 per cento dell'importo complessivo del contratto - sia "a regime", con modifiche dirette sul Codice dei contratti.

In particolare, si evidenzia quanto segue.

Fino al 31 ottobre 2021, viene consentito il ricorso al subappalto **fino al 50 per cento dell'importo complessivo** del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abrogato il regime transitorio sopra descritto, di cui al decreto c.d. "Sblocca-cantieri").

Ciò, anche in deroga al limite del 30 per cento fissato dall'articolo 105, comma 5, del Codice, per le categorie c.d. SIOS.

Sin dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, ossia dal 1° giugno u.s., viene inoltre disposto:

- a) il divieto di affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- b) l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall'affidatario in subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Dal **1° novembre 2021**, invece, le stazioni appaltanti, **previa adeguata motivazione** da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere

delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire **a cura dell'aggiudicatario** in ragione:

- ✓ delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
- ✓ dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- ✓ ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list" ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.

Da tale data, quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale ed estratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza.

A decorrere sempre **dal 1° novembre p.v.**, viene altresì prevista:

- ✓ l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;
- ✓ la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

In fase di conversione del decreto, è stata altresì disposta, sempre a decorrere dal 1° novembre p.v., la modifica del comma 7 dell'articolo 105 del Codice, in conseguenza della quale, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali.

La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Al riguardo si osserva che, ai sensi del vigente comma 7 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Con la modifica evidenziata, quindi, ossia dal 1° novembre prossimo, sia per i requisiti generali che per i requisiti speciali del subappaltatore, sarà sufficiente per l'affidatario trasmettere la dichiarazione del subappaltatore relativa al loro possesso, non essendo più necessario la trasmissione della certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali.

Infine, viene confermata l'immediata vigenza dell'obbligo per le amministrazioni competenti di:

- 1) assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- 2) adottare il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera;
- 3) adottare, entro 90 giorni, il regolamento volto ad individuare le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali, vi sia un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa.

Sempre in tema di subappalto, va evidenziato che, al successivo articolo 53, *inter alia*, viene prorogata **fino al 31 dicembre 2023** la sospensione dell'obbligo di indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal DI "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019).

ART. 50: Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

In relazione all'esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal **PNRR** e dal **PNC** e dai **programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea**, viene prevista anzitutto l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo dedicato ai lavori pubblici (articoli 47 – 56).

Tra queste, come già evidenziato in relazione alle procedure di affidamento di tali interventi, le norme del decreto c.d. "Semplificazione" (n. 76/2020), del decreto

“Sblocca-cantieri” (n. 32/2019), come modificate dal decreto in commento, nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all’articolo 49, di cui in precedenza.

In aggiunta, si prevede che:

- 1) decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, o gli altri termini stabiliti dalla legge, il RUP o l’unità organizzativa sia titolare di un potere di sostituzione in caso di inerzia della PA, d’ufficio o su richiesta dell’interessato;
- 2) il contratto diventi efficace con la stipulazione, senza necessità di aspettare l’approvazione da parte della stazione appaltante;
- 3) le stazioni appaltanti prevedano, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, il riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine indicato, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale nel bando, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
- 4) le soglie delle penali dovute per il ritardato adempimento possano essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e che non possano comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tale articolo non ha subito modifiche significative in fase di conversione del decreto.

ART. 51: Modifiche al DL “Semplificazione” - n. 76/2020

Al decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, vengono apportate le modifiche di seguito descritte.

In particolare, vengono anzitutto prorogate fino al **30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:

- 1) le procedure derogatorie per gli affidamenti **“sotto soglia”** (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:

- a) affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici; in fase di conversione del decreto, è stato previsto che, in tale caso, fermi i principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti – tra cui quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità - la stazione appaltante tenga conto, tra le altre cose, dell'esigenza che siano **scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento**, anche individuati fra coloro che risultino iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto della **rotazione**;
 - b) procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;
 - c) procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).
- 2) le procedure derogatorie per gli affidamenti **“sopra soglia”** (art. 2), fatto salvo le previsioni di cui al comma 4, che quindi rimarranno in vigore fino al 31 dicembre prossimo (termine entro cui deve essere adottata la determina a contrarre). Al riguardo, si ricorda che detto comma consente alle stazioni appalti, in alcuni settori, tra cui quelli dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, trasporti e infrastrutture, di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, tra le altre cose, il rispetto del codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione (d.lgs. 159/11), dei vincoli inderogabili derivanti da EU, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/U e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice. Tale possibilità di andare in deroga viene altresì prevista nei casi in cui vi siano le condizioni per utilizzare la procedura negoziata con invito a 5, descritte al comma 3 del medesimo articolo, ossia laddove, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possano essere rispettati;

- 3) le disposizioni in tema di **verifiche antimafia** - cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);
- 4) la disciplina derogatoria in tema di **sospensioni dei lavori** (art. 5);
- 5) l'operatività del **Collegio Consultivo Tecnico** (art. 6). Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista:
 - a) la possibilità per la PA e l'operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
 - b) la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - c) l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, **con decreto del MIMS, previo parere del CSLPP, di linee guida** volte a definire:
 - ✓ i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico;
 - ✓ i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
 - ✓ le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

Con il medesimo decreto, è istituito presso il CSLPP un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio

dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione.

- 6) gli **snellimenti procedurali** di cui all'articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:
- a) è sempre autorizzata consegna in via d'urgenza;
 - b) l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
 - c) in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;
- 7) la norma in materia di **responsabilità erariale**, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto n. 76/2020, che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente voluta. Si ricorda che tale limitazione non trova applicazione per i danni cagionati da omissione ed inerzia del pubblico funzionario.

ART. 52: Modifiche al DL "Sblocca-Cantieri" (n. 32/2019) e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

Con riferimento al decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, vengono prorogate, fino **al 30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:

- 1) sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di

provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all' articolo 37, comma 4, del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;

- 2) sospensione dell'obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari "esterni" iscritti all'apposito albo tenuto dall'ANAC;
- 3) sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd "integrato");
- 4) possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l'inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;
- 5) innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere;
- 6) sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati.

Viene inoltre prorogata, **fino al 31 dicembre 2023**, come in precedenza evidenziato, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

Vengono infine **prorogate per tutto il 2023** le seguenti misure:

- 1) possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
- 2) possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo "alleggerito" e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
- 3) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti

aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l'approvazione.

ART. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici

Tale articolo, tra le altre cose, interviene in materia di trasparenza e partecipazione alle gare, prevedendo, *in primis*, che tutte le informazioni inerenti la programmazione, la scelta del contraente, l'aggiudicazione e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, siano gestite e trasmesse tempestivamente dalle stazioni appaltanti alla **Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC**, che provvederà poi a pubblicare sulla stessa i dati ricevuti, ad eccezione di quelli che riguardino i contratti segreti.

Detta Banca dati – sostituendosi alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal MIMS – diviene quindi l'unico mezzo attraverso cui verrà acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

A tale fine, viene affidato alla stessa Autorità il compito di individuare, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il MIMS e con l'AglID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati *de qua*, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento di detta Banca dati (art. 81, comma 2, D.lgs. 50/2016).

Presso la stessa, è istituito, inoltre, il **fascicolo virtuale dell'operatore economico**, da utilizzare per la partecipazione alle singole gare, nel quale sono presenti:

1. i dati individuati con il provvedimento dell'ANAC di cui al paragrafo precedente, per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
2. l'attestazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici,
3. nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione, di cui all'articolo 83 del Codice, che l'operatore economico carica.

I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, potranno essere utilizzati anche per gare diverse.

L'ANAC dovrà garantire l'accessibilità alla citata banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici, nonché, a seguito delle modifiche introdotte in fase di conversione del decreto, agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84 del Codice limitatamente ai loro dati.

ART. 54 - Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo

Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, viene prevista l'operatività dell'Anagrafe antimafia degli esecutori costituita per la ricostruzione post terremoto Centro Italia 2016, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 5 dicembre 2016, n. 229.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° giugno 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione dovranno essere iscritti nella menzionata Anagrafe.

Naturalmente, gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori - in cui era confluito l'elenco degli operatori economici relativamente alla ricostruzione privata post-sisma dell'Abruzzo del 2009 - confluiscono a loro volta, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

Inoltre, in fase di conversione del decreto, è stato previsto, al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti pubblici, che la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 possa individuare, sulla base di specifica motivazione, quegli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Tali interventi potranno essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ossia tramite procedura negoziata.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito sarà rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe.

Roma, 2 agosto 2021